



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

LPV/FAB-PROC.pen-

N. di Prot. 13220

Roma, 18/06/2026

**OGGETTO: DECRETO ex artt. 175 bis comma 4 c.p.p.- Attestazione
malfunzionamento APP – Proroga fino al 30 giugno 2027.**

Al Presidente della Corte d' Appello di Roma
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
Alla Procura europea (EPPO)

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma

Ai Tribunali di Cassino, Civitavecchia, Frosinone,
Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Cassino,
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo

Al Tribunale per i Minorenni di Roma
Alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma

Ai Presidenti di sezione del settore penale
Ai Magistrati del settore penale
Ai Giudici onorari del settore penale

Ai Magrif
Dott.ssa Maddalena Cipriani
Dott.ssa Giulia Cortoni

Al RID dott.ssa Franca Amadori


Alla Dirigente Amministrativa
Al Direttore dell'Ufficio Informatico settore penale

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, l'unito decreto di cui all'oggetto.

Si trasmette inoltre, alla Dirigenza con preghiera di volerlo diffondere alle cancellerie ed agli uffici indicati.

Il Presidente del Tribunale di Roma

Lorenzo Pontecorvo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a vertical stroke, representing the name Lorenzo Pontecorvo.

Oggetto: DECRETO ex art. 175-*bis*, comma 4, c.p.p. – Attestazione malfunzionamento APP – disposizioni relative all'utilizzo di APP sino al 30 giugno 2027



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

DECRETO ex artt. 175 bis comma 4 c.p.p.

IL PRESIDENTE,

Visti i decreti di questa Presidenza 7.1.2025 prot. 135, 28.1.2025 prot. 1685, 26.3.2025 prot. 6248 e 26.6.2025 prot. 13072, e 22.12.2025 n. 25436, tutti emessi ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 cpp, da intendersi qui integralmente richiamati e riportati, decreti con i quali, alla luce dell'intervenuto accertamento del "malfunzionamento" dei sistemi informatici e dell'applicativo APP, i soggetti abilitati interni sono stati via via autorizzati sino al 30.06.2026 a redigere in forma di documento analogico ed a depositare in modalità non telematiche gli atti e i documenti che, per il combinato disposto dei DD.MM. Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217, 27 dicembre 2024 n. 206 e 30 dicembre 2025 n. 206, devono essere redatti e depositati in forma di documento informatico;

rilevato che con gli stessi decreti è stato disposto che gli atti redatti e/o ricevuti in forma analogica avrebbero dovuto essere convertiti e depositati senza ritardo in forma di documento informatico ai sensi degli artt. 110, comma 4, e 111 ter, comma 3, c.p.p.;

considerato che l'ultimo decreto di questa Presidenza del 22 dicembre 2025 prot. 25436 - in vigore fino al 30 giugno 2026 - ha disposto in via ordinaria la formazione e il deposito informatico a mezzo APP degli atti tutti previsti dalle norme processuali e dai DD.MM. sopra indicati qualora non si presentino nel singolo procedimento le specifiche criticità nel decreto stesso individuate;

rilevato come, nonostante i ripetuti interventi evolutivi rilasciati in APP nel corso del 2025 e del primo semestre del 2026, la maggior parte delle problematiche operative di APP (già evidenziate e sintetizzate nei precedenti decreti ex art. 175 bis c.p.p. emessi da questa Presidenza - problematiche già più volte accertate dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura) non siano state tuttora risolte, persistendo, in sintesi, "blocchi" nell'operatività e lentezze operative spesso incompatibili con una gestione

efficace e tempestiva delle varie fasi del processo penale, con particolare riguardo soprattutto ai procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti urgenti;

rilevato inoltre come, in particolare, continuano a verificarsi lentezze dell'applicativo connesse:

- 1) alla persistente carenza di computer performanti soprattutto desktop, essendo la maggior parte di quelli a disposizione dell'Ufficio, sempre più obsoleti – se non addirittura non più utilizzabili – e tuttora non sostituiti, nonostante la fornitura nell'anno 2025 di 120 dispositivi (comunque in numero non sufficiente a garantire la necessaria copertura) e, tra l'altro, non ancora collaudati e distribuiti;
- 2) alla persistente inadeguatezza della rete a sostenere il flusso di dati derivanti dal contemporaneo utilizzo di APP da parte di tutti gli operatori “abilitati”, generante frequenti veri e propri “blocchi” e rallentamenti di operatività di APP quando lo si utilizza, con effetti gravemente disfunzionali (richiedendo gli annunciati importanti lavori di potenziamento della rete, appena iniziati, tempi di conclusione tutt'ora incerti e comunque superiori ai prossimi dodici mesi);
- 3) alla stessa necessità di continua implementazione del software, occasionata anche da errori del sistema via via segnalati nel corso dei mesi in cui questo Ufficio profonde il massimo sforzo nell' utilizzo di APP;
- 4) alla sopravvenuta problematica inerente all'assistenza tecnica (in generale e, in particolare, in sede) che ha determinato un preoccupante accumulo di *tickets* rimasti inevasi o solo apparentemente risolti, con le conseguenziali gravi e numerose disfunzionalità nelle attività processuali;

***accertato ed attestato* quanto al settore dibattimentale e all'ufficio GIP/GUP :**

- Che, come già accertato a dicembre 2025, permangono le ulteriori seguenti criticità di APP, inerenti:
 - a) alla frequente impossibilità di lavorare e depositare in APP, determinata dall'omesso o erroneo caricamento delle richieste in APP da parte non solo della Procura ma anche dei Difensori, della Polizia Giudiziaria, di istituzioni sanitarie o comunque esterne ai soggetti abilitati;
 - b) alle difficoltà di studio dei procedimenti derivanti dalla mancata possibilità di ricercare atti e documenti con chiavi di ricerca “aperte” e dal fatto che non vi è alcuna certezza che il documentale di APP sia completo, per via della persistente presenza di procedimenti che non sono nativi digitali, dell'incompleta trasmigrazione degli atti da TIAP, dell'imperfetta “comunicazione” tra APP-TIAP-SICP;
- che tali “generalì” criticità impattano in modo più rilevante, e con più gravi rischi di disfunzioni e di lesioni del diritto di difesa, su funzioni che molto spesso richiedono - *in primis* in materia di libertà personale - l'adozione di atti e provvedimenti da effettuarsi con termini brevi a giorni o addirittura *ad horas*, o con imminente obiettiva urgenza legata ad esigenze investigative;
- che seppure sia in astratto possibile il deposito in APP della gran parte degli atti, sussiste tuttora una impossibilità a formare o a depositare tutti gli atti che per dato

normativo in APP andrebbero invece obbligatoriamente depositati, tuttora mancando nel “titolario” dell’applicativo taluni atti e talune fasi endoprocedimentali anche molto rilevanti e frequenti;

- che APP, sinora, non è stato ancora debitamente sperimentato nelle procedure inerenti alle intercettazioni;
- che non è ancora possibile ai Difensori consultare il fascicolo informatico, non essendo stato ancora rilasciato l’applicativo P.D.P. 2.0 che dovrebbe consentir loro la visione del fascicolo in APP;

constatato che tutte tali criticità hanno determinato e determinano, singolarmente e nella loro interazione, “malfunzionamento” di APP nel quotidiano esercizio della giurisdizione e nell’adozione dei singoli atti e provvedimenti (constatazione di fatto valida anche ove non si voglia estendere il concetto di “malfunzionamento” di cui all’art. 175 bis c.p.p. dal singolo atto alla complessiva inidoneità dell’applicativo ad un suo utilizzo funzionale alla efficacia e alla tempestività della risposta di giustizia ed in definitiva alla ragionevole durata dei processi, alla effettiva tutela dei diritti delle parti processuali, ed alla produttività dell’Ufficio anche in relazione agli indici di definizione previsti dal PNRR verso il cui raggiungimento questo Tribunale sta profondendo il massimo sforzo);

rilevato come l’art. 110 cpp, dopo aver statuito in via generale che “quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico”, stabilisca altresì al comma 3 che tale disposizione “non si applica” non solo “agli atti che per loro natura” non possano essere redatti “in forma di documento informatico” ma altresì agli atti che in forma di documento informatico non possano essere redatti “per specifiche esigenze processuali”;

rilevato come in tali casi, tutti ex art. 110 comma 4 cpp, “gli atti redatti e formati in forma di documento analogico” debbano essere “convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti” (con disposizione analoga l’art. 111 ter, comma 3, cpp, ripetendo poi che “gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico”) e che in ogni caso alcuna invalidità è prevista per il solo fatto dell’utilizzo della forma analogica nella formazione e nel deposito degli atti, essendo appunto previsto il solo obbligo di conversione informatica dell’atto, senza ritardo;

considerato come, non sia in concreto possibile ed ipotizzabile che, nella contingenza quotidiana e di fronte a provvedimenti da prendersi per “specifiche esigenze processuali” e/o con assoluta urgenza, il Presidente possa, in presenza delle situazioni come sopra accertate ed attestate, intervenire ogni volta con decreto ex art 175 bis comma 4 cpp ad accertare l’impossibilità di formare/redigere e depositare atti e provvedimenti in APP;

rilevato in questo quadro come sia quindi necessario:

- a) da un lato, in via ordinaria, il prioritario utilizzo di APP da parte dei Giudici e di tutti i soggetti abilitati interni al sistema onde procedere nella progressiva implementazione del Processo Penale Telematico, come previsto per legge, favorendo, nel contempo, l'indispensabile esperienza nell'utilizzo dell'applicativo;
- b) adottare un provvedimento in via generale e preventiva che accerti e attesti la sussistenza delle situazioni di "malfunzionamento" come sopra evidenziate e sintetizzate in dispositivo e che consentano al Giudice, in presenza delle situazioni indicate in dispositivo, di operare provvisoriamente in analogico salva la conversione "senza ritardo" in documento informatico;

rilevato quanto alla Sezione XI Riesame che, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, dal 1/1/2026, l'applicativo APP avrebbe dovuto essere adottato anche presso detta Sezione, ma che, nonostante il massimo sforzo profuso nella sperimentazione dell'applicativo (essendosi i magistrati attivati per la profilazione ed essendo state svolte simulazioni alla presenza di personale del Tribunale, della Procura e di Accenture che hanno messo in luce le particolari criticità), alle sopra evidenziate criticità di ordine generale si aggiungono quelle specifiche relative alle peculiarità dell'attività svolta nonché alle criticità inerenti alla versione dedicata al Riesame;

considerati, in particolare, quanto all'attività della Sezione XI Riesame:

1. i termini perentori ed estremamente ristretti previsti per la fissazione, trattazione e decisione delle procedure;
2. le conseguenze (inefficacia della misura cautelare impugnata) per la mancata o incompleta trasmissione degli atti, ivi compresi quelli relativi alle nomine dei difensori;
3. la competenza della Sezione Riesame, che si interfaccia con uffici (Corte d'Appello, procura presso il Tribunale per i minorenni e Procura Europea) presso i quali l'applicativo App non è e non sarà in funzione;
4. l'esistenza di uffici del Distretto che non dispongono, allo stato, della profilazione necessaria a garantire la visibilità della card "*Atti urgenti*", in cui confluiscono le richieste di atti ricevute dal Tribunale del Riesame (come di recente attestato dal CISIT Roma – Area Penale);

ritenuto infine, attesa l'esigenza di seguire gli sviluppi delle funzionalità di APP, in continua evoluzione e non essendo prevedibile il sostanziale superamento entro l'anno delle criticità rilevate, di dover estendere, allo stato, l'efficacia del presente provvedimento alla data del 30.6.2027, indicata in dispositivo, è ciò anche in ragione dei tempi occorrenti per la realizzazione dei nuovi cablaggi finalizzati all'imprescindibile potenziamento della rete;

visti gli articoli 175 bis comma 4, 110 comma 4, 111 ter comma 3 c.p.p., e visti i decreti Ministero della Giustizia 29.12.2023 n. 217, 27.12.2024 n. 206 e 30.12.2025 n. 206;

ACCERTA e ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma, per le ragioni indicate in parte motiva.

DISPONE

conformemente al decreto del 22 dicembre 2025, quale misura organizzativa, che, in via generale, la formazione ed il deposito informatico dei provvedimenti, dei documenti e degli atti tutti previsti dalle norme processuali e dai DD.MM. indicati per le funzioni penali GIP - GUP, monocratiche e collegiali dibattimentali avvenga a mezzo APP qualora non si presentino nel singolo procedimento le seguenti criticità:

- 1) problemi tecnici inerenti all'hardware così come al funzionamento della Rete che determinino l'impossibilità di formare e/o depositare l'atto in APP;
- 2) problemi inerenti alla natura analogica o informaticamente erranea delle "richieste" da chiunque fatte pervenire;
- 3) problemi inerenti all'assenza in APP dell'atto o della fase procedimentale o endoprocedimentale;
- 4) problemi inerenti alla presenza di un blocco o di un rallentamento grave dell'operatività dell'applicativo APP che non consenta con l'uso dello stesso il dovuto efficiente e tempestivo espletamento delle funzioni giurisdizionali nel rispetto dei diritti delle Parti.

In questi casi il Giudice, dato atto della sussistenza di una situazione di malfunzionamento riconducibile alle cause di cui ai punti da 1 a 4, potrà procedere alla formazione ed al deposito in analogico di atti e provvedimenti, salva la loro conversione senza ritardo in documento informatico ed il loro inserimento nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 cpp.

DISPONE

che, per quanto riguarda la Sezione XI Riesame:

- a) tutte le attività inerenti alle procedure di riesame, reale e personale, ai sensi degli artt. 309, 322, 324 c.p.p. continuino a svolgersi con le modalità analogiche ad oggi utilizzate, con sospensione per tali attività dell'utilizzo di APP;
- b) le attività concernenti le procedure di appello ex artt.310 e 322 bis cpp, possano avvenire, alternativamente, con modalità telematica o analogica (cd. doppio binario) poiché non caratterizzate dalla perentorietà dei termini previsti per le procedure di riesame.

Si delegano i MAGRIF del settore penale a comunicare a questa Presidenza gli ulteriori sviluppi relativi all'utilizzo dell'applicativo.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, con efficacia fino al 30.6.2027.

DISPONE

la comunicazione a tutti i Tribunali ed alle Procure del Distretto, nonché alla Corte d'Appello di Roma, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, al Tribunale per i Minorenni di Roma, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, nonché alla Procura Europea in tutte le sue articolazioni affinché prendano cognizione della impossibilità di trasmissione degli atti tramite App alla Sezione Riesame per tutte le procedure di riesame, sia reale che personale.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai Presidenti di Sezione e ai magistrati ordinari ed onorari del settore penale, al RID e ai MAGRIF del settore giudicante penale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma, al Dirigente Amministrativo e al Direttore dell'Ufficio Informatico del settore penale.

Roma, 18 giugno 2026

il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

Lorenzo Pontecorvo

